

Causa C-389/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

27 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Wedding (Germania)

Data della decisione di rinvio:

19 maggio 2023

Ricorrente:

Bulgarfrukt – Fruchthandels GmbH

Resistente:

Oranzherii Gimel II EOOD

Ordinanza

Nella causa

Bulgarfrukt – Fruchthandels GmbH, (omissis), 81373 München

– ricorrente –

(omissis)

contro

Oranzherii Gimel II EOOD, (omissis) 1839 Sofia, Bulgaria

– resistente –

(omissis)

il 19 maggio 2023, l'Amtsgericht Wedding (Tribunale circoscrizionale di Wedding, Germania) (omissis) ha deliberato quanto segue.

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione.

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che un'ingiunzione di pagamento europea, qualora non sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effettuata al convenuto, debba essere dichiarata nulla dal giudice investito di un ricorso.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se i regolamenti sopra menzionati debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento europea debba essere dichiarata illegittima, qualora l'ingiunzione non sia stata validamente notificata al convenuto.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che un convenuto, il quale sia a conoscenza dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea che tuttavia non gli è stata notificata o la cui notifica non è stata validamente effettuata, non può ancora presentare validamente opposizione a detta ingiunzione.

Motivazione

I.

Dietro richiesta della ricorrente, residente in Germania, l'Amtsgericht Wedding – Europäisches Mahngericht Deutschland (Tribunale circoscrizionale di Wedding – giudice europeo competente per l'ingiunzione di pagamento europea, Germania) emetteva in data [4 gennaio 2019] un'ingiunzione di pagamento europea in base al regolamento n. 1896/2006 nei confronti della resistente, residente in Bulgaria. La notificazione veniva predisposta, come previsto dal regolamento n. 1393/2007, attraverso le autorità bulgare. L'organo ricevente bulgaro certificava in seguito che la notifica era avvenuta il 26 luglio 2019. Dal certificato di espletamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 non risultava tuttavia che fosse stata effettuata la consegna a una persona, una notificazione per

via elettronica, un deposito in una cassetta delle lettere o un'altra forma di deposito. Piuttosto, al punto 12.2.1.3 del modulo, era indicato che la notifica era avvenuta in altro modo. Ulteriori dettagli in merito erano redatti in lingua bulgara, liberamente tradotti in tedesco: «Articolo 50, paragrafo 2, del GPK (codice di procedura civile bulgaro): La persona ha lasciato l'indirizzo in questione e nel registro non è riportato il suo indirizzo. Gli avvisi (...) si considerano correttamente notificati». Il giudice dell'ingiunzione, supponendo che l'atto fosse stato validamente notificato, rilasciava la dichiarazione di esecutività in data 24 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006.

Con fax del 1° marzo 2021, la resistente presentava opposizione contro l'ingiunzione di pagamento chiedendo, in subordine, la «restitutio in integrum». Al riguardo, essa invocava il fatto di essere venuta a conoscenza dell'ingiunzione di pagamento europea per la prima volta il 24 febbraio 2021 nel quadro di misure di esecuzione, e allegava una dichiarazione giurata in merito. In base alle indicazioni ricevute dal giudice sui mezzi di ricorso ammissibili, con memoria del 25 marzo 2021 essa precisava di voler contestare la notifica ai sensi dell'articolo 1092a della ZPO (Zivilprozessordnung; codice di procedura civile tedesco).

II.

Nella specie la resistente afferma che l'ingiunzione di pagamento europea non le è stata notificata.

Una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 presuppone, in tutte le ipotesi, che sia stata validamente effettuata una notifica, che il termine per l'invio dell'opposizione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 sia iniziato a decorrere e che non sia stata presentata tempestivamente opposizione. Nella sentenza nelle cause riunite eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C-119/13 e C-120/13, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di merito, la Corte ha dichiarato che la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non è applicabile per analogia quando risulti che un'ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del citato regolamento. In tale contesto, la Corte ha anche deciso che, quando siffatta irregolarità venga alla luce soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un'ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciare detta irregolarità, la quale deve, qualora debitamente dimostrata, determinare l'invalidità di tale dichiarazione di esecutività. In mancanza di un mezzo di ricorso previsto dal diritto dell'Unione europea, tale tutela giuridica dev'essere garantita nel quadro di normative nazionali.

(omissis) [Considerazioni sulla situazione giuridica precedente, non pertinente nella specie]

In seguito il legislatore tedesco ha introdotto, con l'articolo 1092a della ZPO, una disciplina nazionale relativa a un mezzo di ricorso specializzato. Tale articolo è formulato come segue.

Ricorso in caso di mancata notificazione o di notificazione irregolare dell'ingiunzione di pagamento europea

(1) ¹ Il convenuto può chiedere di annullare l'ingiunzione di pagamento europea, qualora

1. la notifica non sia stata effettuata, oppure
2. la notifica non sia stata effettuata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

² La domanda dev'essere presentata entro un mese dal momento in cui il convenuto è venuto o avrebbe potuto venire a conoscenza dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento europea o della mancata notifica. ³ Qualora il giudice accolga la domanda per uno dei motivi menzionati nella prima frase, l'ingiunzione di pagamento europea viene dichiarata nulla.

(2) ¹ Qualora, al momento della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, prima frase, il giudice abbia già dichiarato esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1896/2006 e ora accolga la domanda, esso dichiara illegittima l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento.² Il paragrafo 1, terza frase, si applica per analogia.

(3) ¹ La decisione è adottata con ordinanza. ² Tale ordinanza non può essere oggetto d'impugnazione. ³ L'articolo 1092, paragrafi da 2 a 4, si applica per analogia.

III.

Sulla prima questione pregiudiziale

- 1 A parere del giudice del rinvio, l'ingiunzione di pagamento europea non è stata validamente notificata. L'organo ricevente bulgaro è in effetti partito dal presupposto che il certificato di espletamento contenesse una notifica validamente effettuata; tuttavia, dal contenuto non emerge, in base alla traduzione delle informazioni ivi contenute, che la notifica sia stata validamente effettuata ai sensi del diritto dell'Unione. L'organo ricevente ha piuttosto affermato che la resistente aveva già lasciato l'indirizzo indicato e ha presunto, solo sulla base delle registrazioni ancora presenti nel registro delle imprese, che la notifica fosse comunque da considerarsi valida. L'organo ricevente ha quindi considerato effettuata la notifica esclusivamente in base (evidentemente) a una fictio iuris prevista dal diritto nazionale bulgaro. Appare quindi evidente che non sono stati rispettati i più severi requisiti minimi per una valida notifica, quali emergono dagli

articoli 12, paragrafo 5, e da 13 a 15 del regolamento n. 1896/2006. Detti requisiti non prevedono alcuna *fictio iuris* di notifica basata unicamente su registrazioni nel registro delle imprese, a differenza del diritto nazionale bulgaro, che probabilmente la contempla.

- 2 In via preliminare, il giudice del rinvio sottolinea che ritiene che la disposizione di cui all'articolo 1092a della ZPO sollevi dubbi sotto il profilo del diritto dell'Unione, anche perché il ricorso è stato previsto in funzione di un termine il cui decorso fa riferimento a un momento in cui un convenuto è solo a conoscenza dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento o del vizio di notifica, senza che debba necessariamente aver ricevuto nel frattempo l'ingiunzione medesima in mani proprie o anche solo essere stato informato nei confronti di quale giudice o fascicolo poter presentare un ricorso. Inoltre, è previsto che il termine decorra comunque se il convenuto avrebbe anche solo potuto essere a conoscenza dell'esistenza dell'ingiunzione di pagamento, ossia in caso di ignoranza dovuta a lieve negligenza.

Tuttavia il giudice non può incentrare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale su tale punto di vista, in quanto esso non è rilevante ai fini della decisione. La resistente ha spiegato in modo credibile di essere venuta a conoscenza dell'ingiunzione di pagamento per la prima volta il 24 febbraio 2021. Non solo la sua memoria del 25 marzo 2021, con cui ha espressamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 1092a della ZPO, ma già la sua memoria del 1° marzo 2021 (opposizione e «*restitutio in integrum*») doveva essere intesa come ricorso ai sensi dell'articolo 1092a della ZPO. Infatti, nella motivazione, a livello di contenuto, la resistente ha invocato esclusivamente la mancata notifica. La memoria del 1° marzo 2021 ha rispettato il termine previsto dall'articolo 1092a, paragrafo 1, seconda frase, della ZPO, per cui non può rilevare ai fini della decisione la questione se la norma risulti inapplicabile anche in base alla disciplina sui termini.

- 3 Appare tuttavia rilevante per la definizione della controversia la questione degli effetti giuridici che il giudice è chiamato a stabilire.

Nella sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen*, la Corte ha dichiarato che un ricorso nazionale con il quale il convenuto fa valere che l'ingiunzione di pagamento europea non gli è stata notificata o che la relativa notifica non è stata validamente effettuata deve determinare, se accolto, l'invalidità della dichiarazione di esecutività. Il giudice del rinvio intende comunque quanto sopra esposto solo come requisito minimo, che non esclude in generale una norma nazionale in deroga. Esso tuttavia si chiede se possa essere mantenuta la normativa tedesca successivamente introdotta, decisamente più severa rispetto alla sentenza della Corte. A norma dell'articolo 1092a, paragrafo 1, terza frase, della ZPO, il giudice, su richiesta del convenuto, deve dichiarare nulla un'ingiunzione di pagamento europea se non è stata notificata o la notifica non è stata validamente effettuata.

a. A parere del giudice del rinvio, l'articolo 1092a, paragrafo 1, della ZPO viola le disposizioni del regolamento n. 1896/2006, in particolare gli articoli 16 e 17. L'articolo 1092a, paragrafo 1, della ZPO riguarda il caso in cui l'ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata o la cui notifica non sia stata validamente effettuata, vale a dire uno scenario nel quale il termine di opposizione non è ancora neppure iniziato a decorrere. Già in generale non dovrebbe sussistere alcuna necessità di tutela giuridica per creare uno mezzo di ricorso speciale con il quale un convenuto possa contestare un'ingiunzione di pagamento europea se a suo carico non è ancora neppure iniziato a decorrere il termine di opposizione. Secondo il giudice del rinvio, anche questa è una violazione delle disposizioni del regolamento n. 1896/2006. Infatti, quale mezzo di ricorso contro un'ingiunzione di pagamento europea, tale regolamento prevede solo l'opposizione ai sensi dell'articolo 16, la cui conseguenza in base all'articolo 17 è, a sua volta, la prosecuzione del procedimento dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine. L'articolo 1092a, paragrafo 1, della ZPO prevede, invece, che il convenuto, in un momento molto successivo, possa ricorrere a un rimedio giuridico diverso dall'opposizione, con il quale altresì può ottenere la declaratoria di nullità integrale dell'ingiunzione di pagamento europea. Di conseguenza, il convenuto è in grado di impedire in generale la trattazione della causa dinanzi a un giudice competente come previsto dall'articolo 17. Il giudice del rinvio ritiene pertanto che tale disposizione violi il primato delle norme di diritto dell'Unione.

b. Il giudice nutre perplessità in merito alla norma di cui all'articolo 1092a, paragrafo 1, della ZPO anche perché la questione se dichiarare nulla l'ingiunzione di pagamento europea o, come previsto dall'articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, tenere un procedimento ordinario dipende in definitiva da circostanze aleatorie. Qualora il giudice dell'ingiunzione accerti di per sé che l'ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata o che la notifica non è stata validamente effettuata, di propria iniziativa (ovviamente) esso predispone una nuova notifica che poi può mettere in moto gli altri effetti giuridici di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento o, se non viene presentata opposizione, porta a un'ingiunzione di pagamento definitiva. Se invece, in uno scenario di questo tipo, il convenuto apprende del tutto casualmente in anticipo (per esempio, in base a una notifica a un destinatario errato che lo informa o tramite una notifica non corredata della necessaria traduzione) che è stata emessa un'ingiunzione di pagamento europea e presenta ricorso ai sensi dell'articolo 1092a della ZPO, l'ingiunzione di pagamento in quanto tale dovrebbe essere integralmente annullata dal giudice, ponendo fine definitivamente al procedimento, a favore del convenuto. Se tuttavia dipende solo dal caso che il giudice si accorga da solo del vizio di notifica o che l'ingiunzione di pagamento venga dichiarata nulla o ancora che più tardi sia instaurato un procedimento contenzioso, secondo il giudice del rinvio, si configura una oggettivamente ingiustificata disparità di trattamento degli effetti giuridici.

c. Alla luce del considerando 9, il regolamento n. 1896/2006 mira a semplificare e accelerare la possibilità di intentare e definire azioni di diritto civile a livello transfrontaliero. Ai sensi dei considerando 1 e 2 del regolamento, si

intende con ciò promuovere il corretto funzionamento del mercato interno, eliminando gli ostacoli allo svolgimento dei procedimenti civili. Il giudice del rinvio teme anche che il ricorso ai sensi dell'articolo 1092a della ZPO possa ostare altresì all'effetto utile del regolamento per il raggiungimento di tali obiettivi. Infatti, se un creditore si trova a dover scegliere se far valere le proprie pretese con una normale azione civilistica o attraverso il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, costui dovrà anche tener conto del rischio, in caso di mantenimento in vigore dell'articolo 1092a della ZPO, che la stessa ingiunzione di pagamento possa essere definitivamente annullata ancor prima di produrre effetti giuridici nei confronti del convenuto. Ciò avrebbe come conseguenza non solo che le spese del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento graverebbero sul ricorrente, ma anche che quest'ultimo dovrebbe rivendicare i suoi diritti in un nuovo procedimento, mettendo eventualmente in conto notevoli ritardi. A seconda della situazione del singolo caso, per il ricorrente potrebbe addirittura risultare del tutto impossibile affermare i suoi diritti, se proprio al momento di avviare un nuovo procedimento è già intervenuta la prescrizione. Pertanto la norma di cui all'articolo 1092a della ZPO può eventualmente far sì che solo di rado ci si avvalga della possibilità di far valere un diritto mediante il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

d. Il giudice del rinvio vede rafforzati i propri dubbi per quanto riguarda l'articolo 1092a della ZPO anche alla luce della giurisprudenza esistente della Corte. Nella sentenza del 2 marzo 2017, Henderson, C-354/15, la Corte ha dichiarato che l'omissione di accludere il modulo standard contenuto nell'allegato II del regolamento n. 1393/2007 non comporta la nullità dell'intera notificazione o comunicazione effettuata, ma può solo avere come conseguenza che il giudice deve regolarizzare la parte mancante della notificazione. La Corte ha confermato che tale principio si applica anche alle notificazioni o comunicazioni nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento nella sentenza del 6 settembre 2018, Catlin Europe SE, C-21/17. Se già la notificazione non dev'essere considerata nulla nel suo complesso in caso di problemi nella sua esecuzione, tale effetto giuridico dovrebbe essere escluso a fortiori per l'atto da notificare nel suo complesso. In tal senso dovrebbe essere intesa anche la precisazione della Corte nella sentenza Catlin Europe SE (punto 49) secondo cui una notificazione irregolare non può comportare la nullità dell'atto da notificare o da comunicare.

A conferma delle perplessità nutrite nella specie nei confronti dell'articolo 1092a della ZPO può rilevare anche il fatto che il recente regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, ormai prevede, all'articolo 12, paragrafi 5 e 6, una disciplina in materia di sanatoria per irregolarità della notificazione o comunicazione, ma non la nullità della notificazione o comunicazione nel suo complesso o – come si verificherebbe nella specie – dello stesso atto da notificare.

IV.

Sulla seconda questione pregiudiziale

Se il giudice, come nella presente fattispecie, ha già rilasciato la dichiarazione di esecutività per l'ingiunzione di pagamento europea, l'articolo 1092a, paragrafo 2, della ZPO prevede che il giudice dichiari altresì illegittima l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento.

Qualora la Corte, nell'ambito della prima questione pregiudiziale, non ritenga compatibile con il diritto dell'Unione una normativa quale quella introdotta con l'articolo 1092a, paragrafo 1, della ZPO, anche la previsione di cui all'articolo 1092a, paragrafo 2, della ZPO decade, in caso di applicazione diretta. Infatti, tale paragrafo presuppone che il giudice abbia accolto la domanda ai sensi del paragrafo 1 e prescrive, in modo in sé coerente, seppure forse solo con funzione declaratoria, che in tal caso debba essere anche stabilito che l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento viene dichiarata illegittima.

Qualora la Corte dovesse pervenire alla conclusione che l'articolo 1092a, paragrafo 1, della ZPO è inapplicabile, per il giudice di merito si porrebbe tuttavia la questione se sia possibile statuire, in modo isolato, nell'ambito del procedimento di ricorso nazionale, per analogia con l'articolo 1092a, paragrafo 2, della ZPO, che l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento è inammissibile. Anche su questo aspetto sorgerebbero tuttavia perplessità. Nella sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen* la Corte si è limitata a dichiarare che la decisione giudiziaria deve determinare l'invalidità della dichiarazione di esecutività. Se, per contro, il giudice dovesse stabilire, per analogia con l'articolo 1092a, paragrafo 2, della ZPO, che l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento è inammissibile, ciò impedirebbe l'esecuzione in modo definitivo, data la formulazione del testo, per quanto siano ipotizzabili scenari in cui, previa regolarizzazione di una valida notificazione, l'ingiunzione di pagamento europea sarebbe esecutiva.

V.

Sulla terza questione pregiudiziale

Nelle cause *Henderson e Catlin Europe SE*, la Corte ha dichiarato che, qualora una notificazione risulti invalida, il giudice deve regolarizzare la notificazione o integrare la parte mancante.

Nella presente fattispecie la notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea del 26 luglio 2019, come effettuata, risulta invalida, in base al presente approccio. Il convenuto, oltre al ricorso, in questa sede interpretato quale domanda ai sensi dell'articolo 1092a della ZPO, ha anche presentato opposizione, con lettera del 1° marzo 2021, contro l'ingiunzione di pagamento europea. In quel momento il termine di opposizione non era ancora iniziato a decorrere. In seguito, tuttavia, il giudice non ha rinotificato formalmente l'ingiunzione di pagamento alla resistente, in quanto quest'ultima ne era già venuta a conoscenza sulla base del procedimento di esecuzione. Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del

rinvio chiede se un convenuto possa validamente presentare opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea esistente, prima che questa gli sia stata notificata validamente sotto tutti gli aspetti.

Il giudice ritiene necessaria una precisazione al riguardo, poiché la Corte ha dichiarato, nella sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen* (punto 42), che «in circostanze come quelle dei procedimenti principali non può configurarsi un'applicazione della procedura di opposizione prevista agli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1896/2006». Inoltre la Corte si è così espressa (punto 49): «Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che il regolamento n. 1896/2006 deve essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del menzionato regolamento non sono applicabili quando risulti che un'ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del medesimo regolamento».

Una parte della dottrina tedesca ha dedotto da tali affermazioni che la Corte abbia inteso in tal modo sostenere anche che un convenuto al quale l'ingiunzione di pagamento non sia ancora stata validamente notificata, pur essendo a conoscenza della sua esistenza, non può neppure presentare opposizione in via cautelare entro i termini.

Qualora la Corte intendesse escludere, come in parte è stato interpretato, il diritto di opposizione del convenuto in tale fase, secondo il giudice del rinvio, i diritti processuali del rispettivo convenuto sarebbero tuttavia talmente limitati che la tutela giuridica prevista tra l'altro dall'articolo 16 del regolamento n. 1896/2006 risulterebbe notevolmente limitata. Così, un convenuto al quale sia stata notificata un'ingiunzione di pagamento europea senza la necessaria traduzione, ma che abbia già presentato opposizione in via cautelare, potrebbe, se gli venisse successivamente notificata la traduzione (conformemente alle indicazioni contenute nelle sentenze *Henderson e Catlin Europe SE*) senza che egli presenti una seconda volta opposizione – ritenendo di averlo già fatto validamente –, essere condannato in via definitiva in quanto la sua prima opposizione non sarebbe ancora ritenuta neppure valida.

In altri procedimenti europei di ingiunzione di pagamento, il giudice, in caso di contestazioni sull'efficacia dell'esecuzione, data l'incertezza su come dev'essere interpretata la sentenza della Corte, procede nel frattempo ad effettuare in via cautelare una nuova notificazione o comunicazione e nel contempo informa attivamente il convenuto della necessità di presentare nuovamente opposizione in via cautelare entro 30 giorni, per evitare in ogni caso di subire conseguenze giuridiche sfavorevoli. Infatti, di per sé un convenuto non riterrà, di norma, di dover presentare nuovamente opposizione dopo la regolarizzazione della notifica, allorché l'aveva già preventivamente presentata. In base alle considerazioni svolte in questa sede, tuttavia, la possibilità per un convenuto di difendersi da un'ingiunzione di pagamento europea non può dipendere da circostanze aleatorie

– che un giudice fornisca tale indicazione e/o che poi venga di fatto nuovamente presentata opposizione entro i termini.

Pertanto il giudice del rinvio chiede, anche in base al dibattito al riguardo nella dottrina, se la Corte, ai punti 42 e 29 della citata sentenza, intendesse considerare inammissibile un diritto di opposizione anticipato.

Qualora la Corte pervenisse alla conclusione che in questo scenario è possibile presentare opposizione entro i termini anche prima di una valida notificazione, il giudice ritiene altresì, in merito al caso di specie – sempre che l’ingiunzione di pagamento abbia validità con riferimento alle questioni pregiudiziali 1 e 2, tuttavia annullando la dichiarazione di esecutività – che si possa affidare direttamente il procedimento a un giudice nazionale competente, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1896/2006, senza necessità di una nuova notificazione e di un’ulteriore opposizione da parte della resistente.

VI.

Ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, il giudice del rinvio è tenuto a rivolgersi alla Corte. Infatti, in conformità dell’articolo 1092a, paragrafo 3, seconda frase, della ZPO, le decisioni dell’Amtsgericht Wedding – Europäisches Mahngericht Deutschland – non possono essere oggetto di impugnazione.

(omissis)